

----- ALLEGATO "A" AL N.2305 DI RACCOLTA -----

----- **STATUTO** -----

----- **della FONDAZIONE SOLIDARIETA'**
----- **REGGIANA ENTE FILANTROPICO ETS** -----

----- **Articolo 1** -----

----- **Denominazione, natura, sede e durata** -----

1.1. La "Fondazione Solidarietà Reggiana Ente Filantropico ETS" s'ispira, nel pieno rispetto dei valori espressi dalla Costituzione della Repubblica Italiana, ai principi cristiano evangelici della solidarietà e dell'amore verso il prossimo, in particolare verso i più bisognosi e svantaggiati e viene posta al Servizio della Comunità di Reggio Emilia e Provincia.

La Fondazione, avente personalità giuridica di diritto privato, opera come Ente del Terzo Settore, non ha fine di lucro, ha piena autonomia statutaria e gestionale, è regolata dal Codice Civile, dal D.Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo Settore", dalle altre disposizioni vigenti in materia e dal presente Statuto. E' obbligatorio l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o di comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "Ente Filantropico ETS"

1.2. La Fondazione ha sede in Reggio Emilia (RE), Via Urceo detto Codro n. 1/1.

La variazione della sede all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria ed è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

1.3. La durata della Fondazione è indeterminata.

----- **Articolo 2** -----

----- **Scopi della Fondazione e modalità**
----- **per il perseguimento degli stessi** -----

2.1. La Fondazione non ha scopo di lucro ma persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale:

- erogazione di denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di persone svantaggiate quali:

a. persone in condizione di disagio sociale dovuto a dipendenze da droghe, alcool, gioco ed altre dipendenze;

b. persone svantaggiate in quanto in condizioni di obiettivo disagio connesso a situazioni di devianza, di degrado, di grave disagio economico/famigliare o di emarginazione sociale;

c. anziani non autosufficienti;

d. minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza;

e. persone in condizioni psico-fisiche invalidanti e/o portatrici di disabilità fisiche e/o psichiche;

o di attività di interesse generale nei settori:

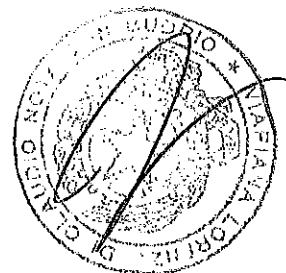
- della beneficenza,

- dell'assistenza sociale e socio-sanitaria,

- della formazione

- delle attività sportive dilettantistiche,

quali, in particolare:



a. Interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2 della legge 8 novembre 2000 n. 328 e ss. mm. e interventi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104 e alla legge 22 giugno 2016 n.112 e ss. mm. (art. 5, comma 1, lettera a, del D.Lgs. 117/2017); -----

b. Interventi e prestazioni sanitarie(art. 5, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 117/2017); -----

c. prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001 e successive modificazioni (art. 5, comma 1, lettera c, del D.Lgs. 117/2017); -----

d. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5, comma 1, lettera d, del D.Lgs. 117/2017); -----

e. formazione universitaria e post-universitaria (art. 5, comma 1, lettera g, del D.Lgs. 117/2017); -----

f. organizzazione e gestione di attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato (art. 5, comma 1, lettera l, del D.Lgs. 117/2017) -----

g. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o di prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro beni o servizio a sostegno di persone svantaggiate o di attività di Interesse generale. -----

La Fondazione svolgerà la propria attività contribuendo, attraverso attività di beneficenza, in via preferenziale ai progetti ed alle iniziative dell'Associazione "Amici Centro di Solidarietà di Reggio Emilia APS", del "CENTRO DI SOLIDARIETA' DI REGGIO EMILIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" (già Associazione "Centro di Solidarietà di Reggio Emilia ONLUS") e alle imprese sociali da essa promosse o partecipate, all'Associazione "Amici del CeIS", all'Organizzazione di Volontariato "Servire l'Uomo ODV" (già "Servire l'Uomo ONLUS"), nonché ad altri Enti che agiscano nell'ambito dell'assistenza sociale. La Fondazione potrà svolgere anche attività di acquisizione dei beni mobili ed immobili, nonché edificare strutture, anche in diritto di superficie, da destinarsi all'utilizzo gratuito da parte del "CENTRO DI SOLIDARIETA' DI REGGIO EMILIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE", oltre che provvedere alla gestione dei beni mobili ed immobili di proprietà della Fondazione e alla eventuale copertura dei costi di gestione del "CENTRO DI SOLIDARIETA' DI REGGIO EMILIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE". -----

Le attività riportate, svolte sempre nei confronti dei soggetti sopra elencati, favoriscono la produzione di pensiero, cultura, attività ed esperienze intese all'assunzione concreta di responsabilità da parte delle Istituzioni, delle Famiglie e dei Cittadini in favore del bene comune, sostenendo, altresì, la qualificazione permanente del "CENTRO DI SOLIDARIETA' DI REGGIO EMILIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" e delle sue iniziative orientate alla prevenzione, al recupero e al reinserimento sociale nell'ambito delle tossicodipendenze, favorendo, infine, iniziative di assistenza socio-sanitaria e terapeutica.

tica realizzate dalle organizzazioni istituzionalmente a ciò deputate.

2.2. La Fondazione, in particolare attraverso iniziative gestite direttamente in collaborazione o a favore di altri soggetti, si propone di:

a) promuovere campagne di sensibilizzazione, ricerca e studio sui settori della tossico-dipendenza, gioco di azzardo, alcolismo, accoglienza di ragazze madri e altre iniziative socio-assistenziali e socio-sanitarie con gli enti di cui al par. 2.1.;

b) far sorgere, promuovere, gestire o concedere in gestione strutture socio assistenziali rivolte a soggetti svantaggiati dal punto di vista psichico, economico, sociale;

c) promuovere servizi educativi, socio-assistenziali, formativi, culturali, sportivi, ricreativi.

Tutte le attività potranno essere svolte dalla Fondazione, sia direttamente che indirettamente, attraverso la concessione, sotto qualsiasi titolo, dei beni della Fondazione ad Associazioni, Enti assistenziali, Cooperative ed Enti pubblici operanti nei settori sopra descritti.

Per il raggiungimento ed il supporto degli scopi istituzionali, la Fondazione:

a) gestisce il patrimonio e le proprie strutture destinandole (tramite comodati, locazioni, concessioni d'uso, concessione di diritti di superficie e altre forme giuridiche assimilabili) alle necessità ed esigenze degli enti di cui al par. 2.1.;

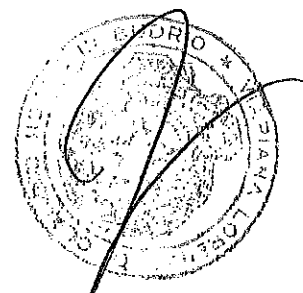
b) acquisisce e incrementa - attraverso le entrate di cui all'articolo 3 - il proprio patrimonio in modo da rafforzare le risorse destinabili al conseguimento degli scopi statuari;

c) compie, nei limiti consentiti dalla legge e dal presente Statuto, le operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari necessarie ed opportune, ivi inclusa la richiesta di finanziamenti ad enti creditizi e finanziari, la raccolta di erogazioni in beni o in natura da soci e da terzi, l'accesso a contributi, agevolazioni ed altre forme di erogazione fondi dallo Stato, da enti pubblici e privati, sia nazionali che esteri;

d) svolge, in via accessoria, strumentale e gratuita, nel rispetto del perseguimento degli scopi istituzionali, attività nel settore editoriale, multimediale, audiovisivo, nei limiti consentiti dalla legge tempo per tempo vigente;

e) promuove e/o organizza occasionalmente manifestazioni di ogni genere allo scopo di raccogliere fondi da destinare alle finalità istituzionali, in qualunque forma, anche attraverso mezzi radiotelevisivi e telematici;

f) svolge attività di raccolta fondi e finanziamenti, sia direttamente, sia attraverso altri Enti, con qualsiasi strumento e/o mezzo, per la realizzazione ed il sostegno delle proprie iniziative. In particolare, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, la Fondazione potrà anche svolgere attività di raccolta fondi, nei termini di cui all'art. 7 del D.Lgs. 117/2017, anche in forma organizzata e continuativa, ed anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e



dipendenti, nel rispetto del principio di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico. Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi e in particolare a sostegno dei soggetti beneficiari come individuati al punto 2.1 attraverso contributi elargiti in qualsiasi forma e modalità (a titolo esemplificativo e non esaustivo liberalità, premi, incentivi, sovvenzioni, borse di studi, beneficenza, contributi, finanziamenti), ivi compresa l'erogazione dei beni e servizi (compresi la formazione e consulenza), secondo criteri definiti in apposito regolamento adottato dal Consiglio di Amministrazione.

La Fondazione intende inoltre raccordarsi e sviluppare sinergie e collaborazioni con altri organismi, pubblici e privati, italiani o esteri, che operino nei settori d'interesse della Fondazione o che ne condividano lo spirito e le finalità.

Per il raggiungimento delle proprie finalità si avvarrà dell'opera professionale di terzi, ove necessario per acquisire specifiche competenze, ovvero dell'opera volontaria dei propri soci e di soggetti terzi.

La Fondazione, nello svolgimento delle proprie attività, potrà altresì avvalersi di volontari, iscritti in apposito registro. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Allo stesso possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni previamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione e, comunque, entro i limiti fissati dall'art. 17, commi 3 e 4, del D.Lgs. 117/2017. La Fondazione ha l'obbligo di assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

In nessun caso l'Ente potrà essere sottoposto a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di cui all'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 117/2017.

In ogni caso la Fondazione impiegherà gli eventuali avanzi di gestione esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle indicate nel presente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale e siano svolte secondo i criteri e i limiti previsti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017.

Non è prevista l'erogazione periodica di rendite a soggetti determinati.

Articolo 3

Patrimonio ed entrate

3.1. Il patrimonio della Fondazione è inizialmente costituito dalla dotazione fornita in sede di atto costitutivo, la quale si incrementa per effetto di:

- cespiti, titoli, valori e attività a qualsiasi titolo acquisiti;
- liberalità a qualsiasi titolo pervenute ed esplicitamente desti-

nate ad accrescimento del patrimonio; -----

- destinazione a patrimonio di risultati positivi della gestione. --

3.2. Le entrate della Fondazione sono costituite da: -----

- eventuali versamenti effettuati da coloro che, riconoscendosi negli scopi perseguiti dalla Fondazione, intendono collaborare per il conseguimento degli stessi; -----

- offerte, elargizioni, donazioni, lasciti testamentari provenienti da soggetti pubblici o privati, nonché contributi da parte dello Stato, di Enti e Istituzioni Pubbliche, di Organismi nazionali e internazionali, di privati; -----

- entrate, rendite ed introiti derivanti dal suo patrimonio; -----

- introiti realizzati nello svolgimento della sua attività, in particolare in sede di raccolta fondi ai sensi di legge e secondo quanto previsto dall'art. 7 del D.Lgs. 117/2017; -----

- eventuale contributo iniziale e/o annuale previsto a carico dei soci da apposita delibera del Consiglio di Amministrazione; -----

- ogni altra entrata. -----

La Fondazione esclude ogni fine di lucro, sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 117/2017. -----

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. -----

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ai Fondatori, agli aderenti/partecipanti successivi, ai lavoratori ed ai collaboratori, agli amministratori ed ai componenti degli organi sociali, secondo quanto previsto dall'art. 8 del D. Lgs. 117/2017, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. -----

Il patrimonio non potrà mai essere ridotto, anzi dovrà essere incrementato a supporto delle finalità della Fondazione. -----

In ogni caso, qualora risulti che il patrimonio minimo, di cui al comma 4 dell'art. 22 del D.Lgs. n. 117/2017, sia diminuito di oltre un terzo in conseguenze di perdite, l'organo di amministrazione e, nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente. -----

Gli eventuali utili o avanzi di gestione, risultanti a fine esercizio, dovranno affluire ad apposito fondo. Il medesimo potrà essere impiegato sia per la copertura di eventuali perdite o disavanzi di gestione, che per la realizzazione degli scopi sociali e delle attività di cui all'art. 2, o di quelle ad esse direttamente connesse. -----

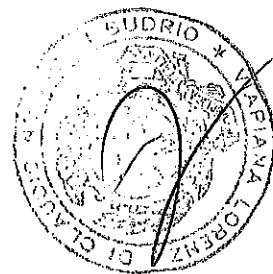
----- **Articolo 4** -----

----- **Membri della fondazione** -----

4.1. I membri della Fondazione si dividono in: -----

a) "Soci Fondatori": soggetti che hanno, previa sottoscrizione delle prime quote, costituito la Fondazione Solidarletà Regglana; --

b) "Soci Ordinari": soggetti che sono ammessi successivamente alla Fondazione come Soci con delibera del Consiglio di Amministrazione; -----



c) "Soci Sovventori": soggetti che sono ammessi successivamente alla Fondazione come Soci con delibera del Consiglio di Amministrazione e che effettuino un apporto iniziale pari ad almeno euro 10.000 (diecimila). -----

Possono destinare risorse e patrimonio alla Fondazione, anche successivamente alla costituzione, i soggetti pubblici e privati, enti associativi, riconosciuti o non, le cui finalità statutarie siano compatibili con il presente Statuto. -----

Tali soggetti o Enti, proponendosi di sovvenire alle finalità della Fondazione, vi aderiscono costituendone insostituibile strumento di presenza reale nella comunità. -----

Le persone fisiche possono essere ammesse esclusivamente come Soci Sovventori. -----

Le proposte di sovvenzione/adesione sono esaminate ed accettate nel Consiglio di Amministrazione. -----

In nessun caso possono essere accettate sovvenzioni che non siano state proposte in coerenza con le finalità della Fondazione e con l'impegno a concorrere al finanziamento delle sue attività. -----

Annualmente viene pubblicato, tramite affissione nella sede, l'elenco dei membri della Fondazione cui vengono inviati, in copia, il Bilancio Preventivo e Bilancio Consuntivo, e le eventuali modifiche statutarie, come deliberato dal Consiglio di Amministrazione. -----

4.2. La qualità di membro della Fondazione è a tempo indeterminato. Le modalità di recesso ed esclusione sono regolamentate dai successivi commi di questo articolo. -----

La qualità di membro è strettamente personale, non attribuisce alcun diritto di tipo patrimoniale, neppure in caso di estinzione della Fondazione e non è trasmissibile, né per atto tra vivi, né per causa di morte. -----

4.3. Chi intende aderire alla Fondazione e far parte del Soci Ordinarî ovvero del Soci Sovventori deve rivolgere espressa domanda al Presidente, recante la dichiarazione di condividere le finalità che la Fondazione si propone e l'impegno ad approvarne ed osservarne Statuto e regolamenti. La domanda del Soci Sovventori deve essere corredata da un impegno irrevocabile, formulato secondo le indicazioni della Fondazione e condizionato solamente dall'ammissione, a versare l'apporto iniziale, almeno pari alla misura minima fissata dallo Statuto. -----

Gli enti pubblici e/o gli altri enti di cui all'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 117/2017, ovvero le amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro, nonché gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti, potranno essere ammessi quali Soci Ordinari o Sovventori nella misura massima di 1/3 (un terzo) rispetto al totale dei soci delle rispettive categorie e, comunque, la Fondazione in nessun caso potrà essere sottoposta a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di cui all'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 117/2017. -----

Non sono in alcun caso ammessi quali membri i partiti e i movimenti politici. -----

4.4. Il Presidente sottopone le richieste al Consiglio di Amministrazione, che deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro 60 (sessanta) giorni dal loro ricevimento, previa constatazione della sussistenza dei requisiti personali e morali, comunicando per iscritto al richiedente l'eventuale rifiuto, che sarà considerato giustificato ogni volta che ricorrano, nei confronti del richiedente, le stesse situazioni previste per il caso di esclusione di cui al successivo punto 4.6. -----

4.5. Il recesso volontario del Socio - da presentarsi per iscritto al Presidente - così come la sua morte, comportano la cessazione della qualifica di Socio dalla data rispettivamente della ricezione della comunicazione o dell'evento, e sono accertate dal Consiglio di Amministrazione alla prima riunione utile. -----

4.6. L'ipotesi di decadenza si verifica per perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione ed è constatata con delibera del Consiglio di Amministrazione alla prima riunione successiva al fatto che l'ha provocata, o a quando tale fatto è stato portato a conoscenza della Fondazione. -----

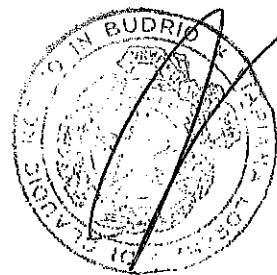
Potrà essere pronunciata dal Consiglio di Amministrazione la delibera di esclusione del Socio per: -----

- morosità perdurante rispetto a versamenti di contributi sociali disposti dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 3.2;
- condotta disdicevole; -----
- comportamento contrario allo Statuto, al regolamento o alle delibere adottate dalla Fondazione; -----
- svolgimento di attività contrarie agli interessi della Fondazione; -----
- comportamento che arrechi gravi danni all'immagine o al patrimonio della Fondazione, ovvero sia idoneo a provocarli; -----
- In tutti quei casi in cui il comportamento tenuto dal Socio, all'interno o all'esterno della Fondazione, sia giudicato non coerente con lo spirito solidaristico e altruista che permea la Fondazione. ---

Le delibere inerenti le variazioni dello status di Socio ai sensi dei commi precedenti (ammissione, non ammissione, decadenza, esclusione, recesso, morte) dovranno essere comunicate per iscritto al soggetto interessato (o ai suoi eredi) ai recapiti risultanti dal libro soci ovvero a quello indicato nella domanda di ammissione. ---
Eventuali ricorsi in merito all'accoglimento della domanda associativa, alle delibere di esclusione o decadenza altre questioni afferenti saranno trattate secondo le modalità di cui all'art. 18 del presente Statuto. -----

Eventuali contributi iniziali in merito all'accoglimento della domanda associativa, alle delibere di esclusione o decadenza od altre questioni afferenti saranno trattate secondo le modalità di cui all'art. 18 del presente Statuto. -----

Eventuali contributi iniziali o annuali stabiliti ai sensi dell'art. 3.2 sono dovuti per tutto l'anno sociale in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi Soci. Il Socio dimissio-



nario, o che comunque cessa di fare parte della Fondazione, è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno in corso.

4.7. L'elenco dei Soci della Fondazione, identificati per tipologia, è aggiornato a cura del Segretario o, in sua assenza, dal Presidente, e depositato presso la sede della Fondazione.

Articolo 5

Organi

5.1. Sono organi della Fondazione:

- Il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente e il Vice-Presidente, se nominato;
- il Segretario ed il Tesoriere, se nominati;
- l'Organo di Controllo;
- l'Organo di revisione, se nominato ed in diversa composizione dall'Organo di Controllo.

Articolo 6

Indennità, compensi, rimborsi

6.1. Le cariche sociali sono gratuite.

Resta salva la possibilità di prevedere cariche retribuite, con obbligo per il Consiglio di Amministrazione di attribuire l'incarico a valori entro i limiti previsti dall'art. 8 del del D.Lgs. 117/2017, nei seguenti casi:

- per i componenti dell'Organo di Controllo o dell'Organo di revisione;
- ove si renda necessaria l'acquisizione di professionalità specifiche o necessarie per il funzionamento della Fondazione ed al fine dello svolgimento delle attività di Interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

6.2. Le attività svolte esclusivamente per fini di solidarietà e di volontariato non possono essere retribuite in alcun modo, In ogni caso, qualsiasi indennità, gettone, compenso, corrispettivo od altra retribuzione per tutti gli organi della Fondazione, compreso l'Organo di controllo o di Revisione, dovrà essere fissata nel rispetto di quanto disposto dall'art. 8, commi 2 e 3, del D.Lgs. 117/2017

6.3. Ai componenti i singoli organi per l'esercizio delle proprie funzioni, spetta solo, di regola, il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

6.4. E' ammessa l'istituzione di cariche onorarie, non retribuite, ove possano portare lustro o vantaggio alla Fondazione.

Articolo 7

Consiglio di Amministrazione

7.1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 11 (undici) membri, formato da un Presidente e da altri (da quattro a dieci) membri/Consiglieri, secondo il numero che verrà fissato dai Soci Fondatori all'unanimità o, in mancanza, a maggioranza, purché con il concorso del "CENTRO DI SOLIDARIETA' DI REGGIO EMILIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" stabilendo altresì, se del caso, che un numero di Consiglieri, sino al massimo di un terzo del numero fissato, siano eletti a maggioranza dai Soci Ordinari e dal

Soci Sovventori. -----

In ogni caso il Consiglio di Amministrazione della Fondazione dovrà essere composto da un numero di Consiglieri, designati da parte dei Soci Fondatori, in modo che: (I) al "CENTRO DI SOLIDARIETA' DI REGGIO EMILIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" spetti in ogni caso almeno la metà dei Consiglieri e (II) ai rimanenti Soci Fondatori che ne abbiano fatto richiesta spetti almeno un Consigliere ciascuno. -----

Ogni qual volta si manifesti la necessità di nominare e/o reintegrare i componenti del Consiglio di Amministrazione per scadenza statutaria, per morte, dimissione o per altro legittimo motivo, il Presidente provvederà, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, PEC o altro mezzo che consenta di provare la ricezione della comunicazione, ad invitare senza indugio i Soci Fondatori, a cui spettano le prerogative e la relativa facoltà di designazione di cui sopra, ad effettuare gli adempimenti e le nomine richieste. Trascorsi 30 (trenta) giorni dalla suddetta raccomandata, qualora gli aventi diritto non vi abbiano provveduto, la nomina verrà effettuata direttamente dal Consiglio di Amministrazione, con le maggioranze previste dal presente statuto. -----

In caso di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione, il Consiglio in scadenza mantiene i suoi pieni poteri fino a quando non sia stata completata la designazione di tutti i nuovi membri da parte degli aventi diritto. -----

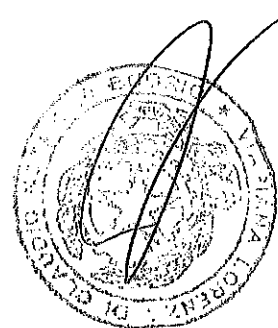
7.2. I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. -----

7.3. Il Consiglio di Amministrazione nomina nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente, se non abbiano già provveduto i Soci Fondatori all'unanimità all'atto della designazione, nonché, se lo ritiene utile, e anche al di fuori dei propri membri, il Segretario ed il Tesoriere. -----

7.4. Se nel corso del mandato vengono a mancare per qualsiasi motivo uno o più membri, il Consiglio procede alla nomina tenendo conto dei criteri di composizione dell'organo previsti dal precedente punto 1. Il mandato di coloro che sono nominati in sostituzione ha durata per il periodo residuo di mandato dei predecessori. -----

7.5. Se, per qualsiasi motivo, nel corso dell'esercizio viene meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio di Amministrazione si intende decaduto ed il Presidente, ed in mancanza il Vice Presidente, dovrà senza indugio consultare i Soci Fondatori per la sua ricostituzione secondo le modalità di cui al punto 1 del presente Articolo. -----

7.6. Non potranno comunque superare la misura massima di 1/3 (un terzo) del numero totale dei Consiglieri, persone che direttamente o indirettamente rappresentino gli enti pubblici e/o gli altri enti di cui all'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 117/2017 ovvero le amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro, nonché gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dal suddet-



ti enti.

Articolo 8

Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

8.1. Il Consiglio di Amministrazione esercita tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, nonché le altre attribuzioni previste dallo Statuto. In particolare sono di sua competenza le deliberazioni concernenti:

- le linee generali dell'attività della Fondazione e i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui all'Art. 2;

- la gestione operativa della Fondazione in ogni suo aspetto;

- la nomina (se non si è già provveduto all'atto della nomina del Consiglio di Amministrazione) e la revoca del Presidente e del Vice-Presidente;

- la predisposizione e l'approvazione del bilancio consuntivo;

- nei casi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, la predisposizione e l'approvazione del bilancio sociale redatto ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. 117/2017;

- la predisposizione e l'approvazione dei regolamenti ivi compreso quello disciplinate le specifiche modalità di erogazione di denaro, beni e servizi in favore dei soggetti individuati al precedente punto 2.1;

- l'ammissione dei Soci Ordinari e dei Soci Sovventori;

- i provvedimenti di esclusione o decadenza dei Soci;

- le eventuali modifiche statutarie, ferme restando le finalità della Fondazione;

- l'assunzione del personale dipendente e la gestione dei rapporti di lavoro tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 10, comma 6, lett. C, D. Lgs. 460/1997 dall'art. 8, comma 2, lettera b, del D.Lgs. 117/2017;

- la nomina, eventuale, del Segretario e del Tesoriere e la determinazione del loro eventuale trattamento economico;

- l'individuazione delle attività diverse ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017;

- i rimborsi spese dei volontari, nel rispetto del dettato dell'art. 17 del D.Lgs. 117/20

- l'accettazione delle donazioni e dei lasciti testamentari e/o di qualsivoglia altra erogazione in denaro o natura in favore della Fondazione, nonché sulla costituzione di patrimoni destinati ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 117/2017 qualora ricorrano i presupposti previsti dalla legge;

- le modalità di attuazione dei principi per la gestione del patrimonio della Fondazione, delle raccolte di fondi e risorse, nonché le modalità di erogazione di denaro beni e servizi anche di investimento a sostegno delle categorie delle persone svantaggiate o delle attività di interesse generale di cui all'art. 2 del presente statuto;

- la nomina dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale e, nel caso di Organo Collegiale, del loro Presidente, su proposta dei Soci Fondatori;

- l'accollo da parte della Fondazione di eventuali sanzioni amministrative tributarie a carico di dipendenti della stessa derivanti da comportamenti avvenuti nell'ambito del rapporto lavorativo tra dipendente e la Fondazione stessa; -----
- l'accollo, da parte della Fondazione, di eventuali sanzioni amministrative tributarie a carico dei componenti il Consiglio di Amministrazione e l'Organo di Controllo o del Revisore Unico, ad eccezione che sussistano le condizioni di dolo o colpa grave; -----
- la fissazione, eventuale, dei contributi iniziali e/o annui previsti dall'Art. 3.2; -----
- Il reperimento dei fondi necessari alle diverse iniziative in forme che, comunque, garantiscano la piena autonomia della Fondazione; -----
- la stipula di convenzioni e accordi con Enti pubblici, Associazioni e privati; -----
- la delibera in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio adottata ai sensi del successivo art.16;
- l'adozione di qualsiasi provvedimento necessario o utile al conseguimento degli scopi della Fondazione; -----
- la garanzia del rispetto dei limiti previsti dall'Art. 4 - par. 4. 3. e dell'Art. 7, par. 7. 6, del presente Statuto. -----

8.2. Le deliberazioni concernenti l'approvazione delle modifiche statutarie e le deliberazioni per l'esclusione dei Soci, sono validamente adottate con il voto favorevole di almeno $\frac{2}{3}$ (due terzi) dei componenti del Consiglio di Amministrazione previo ottenimento del parere favorevole scritto della maggioranza di almeno $\frac{2}{3}$ (due terzi) dei Soci Fondatori esistenti, tra i quali il parere favorevole del "CENTRO DI SOLIDARIETA' DI REGGIO EMILIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" (già Associazione Centro di Solidarietà di Reggio Emilia ONLUS). -----

Le delibere di scioglimento dell'associazione richiedono il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei componenti del consiglio di amministrazione, previo ottenimento del parere favorevole scritto della maggioranza di almeno $\frac{2}{3}$ (due terzi) dei soci Fondatori esistenti, tra i quali il parere favorevole del "CENTRO DI SOLIDARIETA' DI REGGIO EMILIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE". -----

8.3. Il Consiglio di Amministrazione può attribuire ad uno o più dei suoi membri la facoltà di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto della Fondazione, determinando i limiti della delega. -----

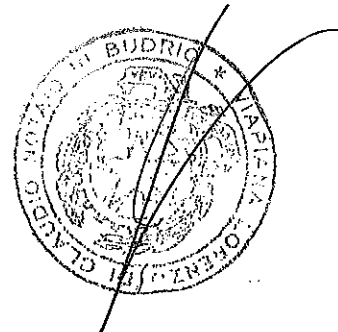
Coloro cui le deleghe sono state attribuite provvedono a fornire informativa al Consiglio di Amministrazione, nella prima riunione utile, in ordine all'esercizio dei poteri delegati. -----

Il Consiglio di Amministrazione può inoltre deliberare, su proposta del Presidente, di indicare uno o più soggetti quali "invitati permanenti" alle riunioni del Consiglio, sino ad eventuale revoca della delibera d'invito o sino alla scadenza del Consiglio. -----

----- Articolo 9 -----

Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

9.1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente



presso la sede (o altrove purché nel territorio dello Stato) almeno una volta al semestre ed ogni qualvolta questi lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta per iscritto almeno 2 (due) Consiglieri o il Collegio dei Revisori o il Revisore Unico (se nominati). -----

9.2. La convocazione è fatta mediante comunicazione scritta, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a mezzo lettera raccomandata, anche a mano, telegramma, telefax o posta elettronica ordinaria o certificata e comunque con ogni mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni interi prima di quello fissato per la riunione, al domicilio dei Consiglieri e dei membri dell'Organo di Controllo. -----

9.3. In caso di urgenza, la convocazione avviene con comunicazione mediante telefax, posta elettronica, certificata o ordinaria, o con qualunque altro mezzo idoneo senza il rispetto del predetto termine, almeno 24 (ventiquattro) ore prima dell'ora fissata per la riunione. -----

9.4. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti, fatta eccezione per le deliberazioni di cui all'articolo 8.2. Le riunioni possono essere tenute anche in via telematica e a distanza fra tutti i membri, sempre che così sia disposto nella convocazione. -----

9.5. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio di Amministrazione. -----

9.6. Alle riunioni partecipa il Segretario, se nominato, e in caso di sua assenza o impedimento chi è all'uopo delegato, il quale redige il verbale e lo sottoscrive insieme al Presidente. -----

9.7. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, ad eccezione di quanto previsto dall'Art. 8.2, sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione. -----

Articolo 10

Presidente e Vice-Presidente

10.1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il legale rappresentante della Fondazione e la rappresenta di fronte ai terzi ed in giudizio. -----

Il Presidente inoltre: -----

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione; -----
- cura l'esecuzione delle relative deliberazioni; -----
- sorveglia il buon andamento amministrativo e generale della Fondazione; -----
- verifica l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità; -----
- svolge e coordina l'attività di ordinaria amministrazione della Fondazione, avvalendosi del personale dipendente, di eventuali consulenti esterni e di coloro che prestano servizi di volontariato; -
- cura la predisposizione del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione al Consiglio di Amministrazione, corredandolo di

idonea relazione. -----

10.2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni vengono assunte dal Vice Presidente o, in caso di assenza o impedimento anche di questi, dal membro del Consiglio di Amministrazione più anziano d'età. Di fronte al terzo la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova della sua assenza o impedimento. -----

10.3. Il Presidente può delegare al Vice Presidente o ad altri Consiglieri il compito di rappresentarlo per singoli atti o funzioni. -----

----- **Articolo 11** -----

----- **Organo di controllo e funzione di Revisione Legale** -----

11.1. Ai sensi dell'art. 30 del Codice del Terzo settore, l'Organo di controllo della Fondazione può avere struttura collegiale composto da tre membri oppure può avere struttura monocratica, costituito da un solo componente, tutti nominati dal Consiglio d'Amministrazione, su proposta dei Soci Fondatori, tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 del codice civile e che siano comunque in possesso di adeguate competenze economico-contabili. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti soggettivi devono essere posseduti da almeno uno dei suoi componenti. -----

Non possono essere nominati quali componenti dell'Organo di controllo coloro che versino in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2399 del codice civile. -----

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili. L'Organo di controllo collegiale elegge al proprio interno il Presidente e, nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei componenti decada dall'incarico, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla sua sostituzione, sentito il parere dei Soci Fondatori ed il nuovo nominato rimarrà in carica fino alla scadenza naturale dell'intero Organo. -----

1.2. L'Organo di controllo: -----

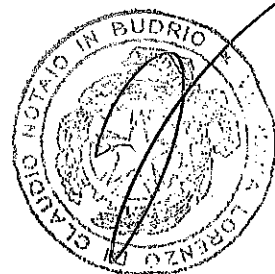
a) redige la propria relazione annuale al Bilancio d'esercizio; -----
b) vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, ove applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto funzionamento; -----

c) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017; -----

d) attesta che il Bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo. -----

Ciascun componente può, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e di controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, conformemente al disposto dell'art. 30, ultimo comma, del D.Lgs. n. 117/2017. -----

I membri dell'Organo di controllo partecipano di diritto alle riunioni



del Consiglio di Gestione. -----

Gli accertamenti, le proposte e i rilievi dell'Organo di Controllo devono essere trascritti in apposito registro tenuto a cura del Presidente del Collegio o dell'Organo di Controllo monocratico. -----

1.3. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e sempre che il Consiglio di Gestione non abbia deciso di affidare ad altro soggetto la funzione di controllo contabile della Fondazione, l'Organo di controllo svolgerà anche la revisione legale dei conti, a condizione però che almeno un suo componente sia un Revisore legale dei conti iscritto nell'apposito Registro. -----

Ove svolga anche l'attività di Revisore Legale dei Conti, l'Organo di controllo esercita le relative funzioni di revisione esprimendo il proprio parere sul bilancio d'esercizio mediante apposita relazione e vigila sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della struttura. -----

In alternativa all'Organo di controllo, sia nell'ipotesi di superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 che anche in sede volontaria, a prescindere da tale superamento, la funzione di controllo contabile della Fondazione può essere affidata ad un distinto Revisore legale dei conti unico o ad una Società di revisione, purché iscritti nell'apposito registro e che non versino in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2399 del codice civile. -----

Il Revisore legale unico o la Società di revisione durano in carica tre anni e sono rieleggibili. -----

Il Revisore legale dei conti partecipa anch'egli di diritto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. -----

Ai componenti dell'Organo di Controllo ed al distinto Revisore legale dei conti, se nominato, spetta un compenso stabilito dal C.d.A. nei limiti delle tariffe professionali vigenti e comunque proporzionato all'attività svolta, alle responsabilità assunte ed alle specifiche competenze e, comunque, non superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori o condizioni, nei limiti comunque di quanto previsto dall'art. 8 del D. Lgs. 117/2017 per i compensi degli organi della Fondazione. -----

Articolo 12

Segretario

12.1. Il Segretario, se istituito, svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze del Consiglio di Amministrazione e coadiuva il Presidente e il Consiglio di Amministrazione nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie ed opportune per il funzionamento dell'amministrazione della Fondazione. -----

12.2. Cura la tenuta del libro dei Soci e del libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. -----

Articolo 13

Tesoriere

13.1. Il Tesoriere, se istituito, sovrintende alla gestione amministrativa e contabile della Fondazione e predispone, in collaborazione con il Presidente, il Bilancio consuntivo. -----

Articolo 14

Libri e scritture contabili

14.1. La fondazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 117/2017.

La Fondazione tiene il libro dei soci identificandoli per categoria di appartenenza (Fondatori, Ordinari e Sovventori), il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, il libro delle determinazioni del Revisore Legale, se nominato e di eventuali altri organi sociali. Tali libri, ad esclusione di quello relativo all'Organo di Controllo, sono tenuti a cura del Segretario e, in sua assenza, dal Presidente.

14.2. La Fondazione tiene, inoltre, il libro giornale, il libro degli inventari e gli altri libri contabili, fiscali e del lavoro, che si rendono necessari per la propria attività ed in relazione alla sua natura giuridica privata. Per la tenuta di tali libri si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 13 del D.Lgs. 117/2017, nonché quelle Codice Civile e delle normative tributarie in vigore.

Articolo 15

Bilancio Consuntivo

15.1. L'esercizio della Fondazione ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e si chiude il 31 (trentuno) dicembre dello stesso anno.

Il Bilancio d'esercizio, in conformità a quanto previsto dall'art.13 del D. Lgs. 117/2017, è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Ente, nonché dalla nota integrativa/relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'Ente stesso e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Nella redazione del bilancio dovranno essere osservati i principi previsti dagli art. 2434-bis e seguenti del Codice Civile.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui dell'art.6 del D. Lgs. 117/2017, a seconda dei casi, nella relazione di missione o nella nota integrativa al bilancio.

Dopo l'approvazione, il Consiglio di Amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D.Lgs. 117/2017.

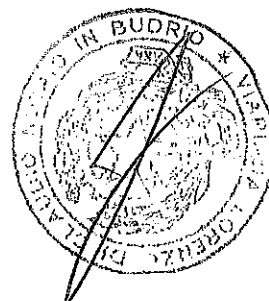
Si applicano i commi 2 e 3 dell'art. 13 del D.Lgs n. 117/2017.

E' assolutamente esclusa qualsiasi forma di ripartizione di eventuali utili di gestione.

15.2. Entro il 30 (trenta) aprile di ciascun anno il Presidente deve predisporre il progetto di bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

15.3. Il bilancio e la relazione sulla gestione devono essere trasmessi all'Organo di Controllo almeno trenta giorni prima dalla data fissata per l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, ai fini della predisposizione della relazione di competenza.

15.4. Una volta approvato dal Consiglio di Amministrazione, il bilancio consuntivo, corredato dalla relazione sulla gestione e dalla relazione dell'Organo di Controllo, dovrà essere portato a conoscenza dei soci entro 30 (trenta) giorni dall'approvazione, con modalità



da determinarsi a cura del Consiglio di Amministrazione. -----

----- **Articolo 16** -----

- Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili -

16.1. La Fondazione esclude ogni fine di lucro, sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 117/2017. -----

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. -----

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate al fondatore, agli aderenti/partecipanti successivi, ai lavoratori ed ai collaboratori, agli amministratori ed ai componenti degli organi sociali, secondo quanto previsto dall'art. 8 del D. Lgs. 117/2017, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. -----

Quando risulta che il patrimonio minimo, di cui al comma 4 dell'art. 22 del D.Lgs. n. 117/2017, sia diminuito di oltre un terzo in conseguenze di perdite, l'organo di amministrazione e, nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente. -----

----- **Articolo 17** -----

----- Trasformazione e scioglimento -----

17.1 La Fondazione, oltre che nei casi previsti dalla legge e per le cause di cui all'art. 27 del Codice Civile, si può sciogliere con delibera del Consiglio di Amministrazione, con le maggioranze previste dall'art. 8.2 del presente Statuto. -----

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, con priorità per gli enti definiti all'art. 2.1 del presente statuto, secondo le disposizioni del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale -----

----- **Articolo 18** -----

----- Clausole di conciliazione e clausola compromissoria -----

18.1. Le controversie, che dovessero insorgere tra la Fondazione ed i singoli Soci e/o i componenti del Consiglio di Amministrazione o altri titolari di cariche ovvero tra i soci medesimi e/o i loro aventi causa, saranno preliminarmente oggetto di un tentativo di conciliazione secondo le previsioni del Regolamento del Servizio di Conciliazioni della C.C.I.A.A. di Reggio Emilia, cui le parti si riportano. --

Ogni controversia non definita nei termini del citato Regolamento tramite conciliazione, come prevista al comma precedente, sarà deferita alla decisione di un Arbitro nominato dal Consiglio di Amministrazione della Camera Arbitrale Istituita presso la C.C.I.A.A. di Reggio Emilia, secondo il relativo regolamento. -----

I Regolamenti (del Servizio di Conciliazione e della Camera Arbitrale) a cui si fa riferimento in tutte le fattispecie innanzi menzionate sono quelli vigenti al momento dell'avvio della rispettiva procedura. -----

----- **Articolo 19** -----

----- **Clausola di rinvio** -----

19.1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile e le disposizioni di legge dettate in tema di Fondazioni private riconosciute. ---

In originale firmati: -----

- GIUSEPPE DOSSETTI; -----

- LORENZO VIAPIANA, Notalo. -----

